

COMMENTO

LE INTERVISTE MYSOLUTION

Riforma ordinamento professionale – ANC: non è priorità, occorre più tempo per discutere

a cura di Sandra Pennacini | 28 GIUGNO 2018

La riforma dell'ordinamento professionale dei Commercialisti – D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – oggetto dell'assemblea dei Presidenti del CNDCEC in programma per il prossimo 4 luglio, è in queste giornate al centro dell'attenzione. A margine dell'incontro tenutosi il 26 giugno tra le Associazioni di categoria e il CNDCEC sono emerse le prime osservazioni. MySolution ha intervistato Marco Cuchel, Presidente dell'ANC, per meglio approfondire le posizioni dell'Associazione Nazionale Commercialisti in merito alla riforma stessa.

D. Dottor Cuchel, qual è la posizione dell'Associazione Nazionale Commercialisti in merito all'opportunità di una riforma dell'ordinamento professionale?

R. Sicuramente l'opportunità di un intervento di modifica dell'ordinamento professionale si è imposta a seguito delle numerose novità normative che dal 2005 ad oggi hanno interessato la professione. In generale, la proposta del Consiglio Nazionale risponde ad una precisa esigenza di aggiornamento delle norme che regolamentano la professione esercitata dagli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

D. Nell'ambito delle proposte avanzate, quali a vostro avviso presentano le maggiori criticità?

R. A nostro avviso il limite maggiore della riforma è quello di non considerare nella giusta misura aspetti che attengono alle prospettive della professione e quindi alla capacità di delinearne, analizzando anche i cambiamenti che da tempo attraversano l'attività del commercialista, gli scenari futuri possibili. Le criticità che l'ANC ha evidenziato in occasione dell'incontro avuto con il CNDCEC sono diverse. Sicuramente una di queste è non solo una mancata valorizzazione della sezione B dell'albo, ma anche la presenza di misure che addirittura comprimono le potenzialità della figura professionale dell'esperto contabile, come ad esempio la limitazione delle competenze in materia di lavoro.

D. Si parla di accorpamento degli ordini di ridotte dimensioni, così come di riforma delle regole che regolano i mandati. Qual è la posizione di ANC in merito?

R. Non condividiamo l'accorpamento degli ordini più piccoli, come pure il tentativo di intervenire sul limite dei due mandati, principio che per l'ANC deve valere anche per le cariche del Consiglio Nazionale.

D. Vi è poi la questione delle specializzazioni.

R. Sulle specializzazioni l'ANC, come espresso in più occasioni, non condivide la posizione del Consiglio Nazionale, e l'idea di regolamentare gli elenchi delle specializzazioni ci appare a dir poco prematura, visto che sulle Scuole di Alta Formazione non c'è al momento un indirizzo condiviso in seno alla categoria, senza contare che non si conoscono ancora i regolamenti.

D. Si parla anche di modifica dei tempi di tirocinio. Qual è la vostra opinione in merito?

R. Anche sul fronte del tirocinio, crediamo non sia opportuno innalzarne la durata a 36 mesi indistintamente per le due sezioni dell'albo.

D. Ritieni che vi siano aspetti importanti che sono stati trascurati nella riforma in corso? In caso di risposta affermativa, quali?

R. Ritengo sia stata ignorata l'opportunità di prevedere un punto specifico per la definizione della figura del commercialista e del suo ruolo, i cui risvolti sono anche sociali. Nell'ordinamento professionale sarebbe importante che ci fosse, ancor prima della definizione dell'oggetto della professione, quella del "commercialista", quale soggetto che la professione la esercita. È altresì una mancanza, trascorsi oltre 10 anni dall'albo unico, non ritenere quale titolo professionale più idoneo "commercialista" anziché "dottore commercialista". Ma i punti trascurati purtroppo sono anche altri: la mancata introduzione dell'elezione diretta del Consiglio Nazionale così come accade per gli ordini, la mancata eliminazione degli ingiustificati limiti dell'elettorato passivo per il Consiglio Nazionale, l'assenza di una valorizzazione dell'Assemblea dei Presidenti con l'attribuzione di più ampie funzioni, come pure l'assenza del riconoscimento di competenze esclusive, superando il concetto di competenze specifiche, al fine di contrastare gli effetti prodotti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

D. Tra gli aspetti di maggiore interesse della riforma troviamo la questione delle specializzazioni (articolo 39 bis), la modifica delle regole di tirocinio e l'introduzione del Capo V ter, Esercizio della professione in forma societaria e associata. Le chiediamo un commento alle suddette proposte, con un particolare grado di approfondimento sul punto delle specializzazioni.

R. Per quanto riguarda il *Capo V – Esercizio della professione in forma societaria e associata*, ne condividiamo l'introduzione, la cui esigenza è determinata dagli sviluppi normativi che in questi anni ci sono stati. Per il tirocinio, come già evidenziato, è opportuno che sia mantenuta l'attuale differenziazione tra sezione A e B dell'albo. Nei confronti delle specializzazioni, come già detto, abbiamo una posizione critica. Non è questo il tempo per la creazione di un elenco delle specializzazioni. Non c'è stato su questo tema il coinvolgimento della categoria e comunque le aree di specializzazione, per le quali si attendono ancora i regolamenti, dovranno essere diverse rispetto alle competenze che la normativa già prevede per la professione, e riteniamo debbano essere contemplate anche per la sezione B dell'albo.

D. In conclusione, volendo dare un giudizio complessivo della riforma in atto, qual è al momento il parere dell'ANC?

R. A giudizio dell'ANC la revisione dell'ordinamento professionale non costituisce una priorità per la categoria. In ogni caso, lo spazio di tempo dedicato fino ad oggi all'approfondimento di questo tema è stato insufficiente, ragione per la quale crediamo che il confronto interno alla categoria non possa esaurirsi con l'Assemblea dei Presidenti del prossimo 4 luglio.



Riferimenti normativi

- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.